

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 aprile 2021, n. 120
“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit” – I.R.C.C.S. di Bari, Via Generale Bellomo nn. 73-75. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica) e dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo delle grandi macchine, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e il successivo provvedimento di *“Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”* giusta Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell’incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. dispone all’art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”*

Con D.D. n. 289 del 05/12/2019 la scrivente Sezione ha riconosciuto in capo alla Società *“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit”* l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’I.R.C.C.S. nella nuova sede in Bari alla Via Generale Bellomo nn. 73-75, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro.

Con nota *pec* prot. 021/20/Dir dell’08/06/2020 il delegato del Legale Rappresentante dell’IRCCS *“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.”* Società Benefit, *“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge Regionale n. 9/17 Puglia avente ad oggetto l’autorizzazione all’esercizio per attività sanitarie;*

- *Preso atto del Decreto Dirigenziale Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti – Sezione strategie e governo dell’offerta – servizio accreditamenti – n. 289 del 05.12.2019 (...), che costituisce titolo legittimante alla richiesta dell’autorizzazione all’esercizio in favore*

di pazienti esterni ed in regime di solvenza per le attività connesse ai Servizi di cui infra i cui requisiti sono stati già verificati in occasione dell'autorizzazione concessa all'IRCCS di Bari;

- Certificato il permanere dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali necessari nello specifico per i citati servizi di Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio”,

ha chiesto “l'autorizzazione definitiva all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale in favore di terzi e in regime di solvenza per:

- 1) Diagnostica per Immagini;
- 2) Medicina di Laboratorio;

dell'IRCCS di Bari sito in Via Generale Bellomo n. 73 – 75 ed appartenente alla ICS Maugeri Spa SB.”, allegandovi, tra l'altro, la seguente documentazione:

- copia della D.D. n. 289 del 05/12/2019 ad oggetto “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit”. Trasferimento definitivo dell'I.R.C.C.S. di Cassano delle Murge (BA) - via per Mercadante Km. 2 nel Comune di Bari - via Generale Bellomo nn. 73-75, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”;
- “Autorizzazione all'esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nella nuova sede.”;
- copia della nota dell'ASL BA prot. n. 318281/UOR 9 DIREZ. del 04/12/2019 ad oggetto “IRCCS – Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari, Via Generale Bellomo n° 73-75. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28, c. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”;
- copia delle planimetrie del primo e del secondo piano interrato, ove sono ubicati, tra gli altri, gli ambulatori in questione;
- copia degli organigrammi relativi al personale di “LABORATORIO ANALISI” e “U.O. RADIOLOGIA” dai quali risulta che il “DIRETTORE BIOLOGO” del “LABORATORIO ANALISI” è la dott.ssa Elia Isabella e che il “PRIMARIO” della “U.O. DI RADIOLOGIA” è il Dott. Dilerma Pietro;
- copia di Dichiarazione sostitutiva di Certificazione del Direttore sanitario circa il possesso dei titoli accademici;
- copia della “SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA” corredata dell’“ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO”.

In relazione a quanto sopra, con nota prot. n. AOO_183/12340/2020 del 28/07/2020, dopo aver rappresentato che:

“

(...) La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e ha stabilito all'art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:

- a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;
- b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.

In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”:

- l'art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:

“1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

(...)

1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;

1.7.2. attività di medicina di laboratorio;

1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;

1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia;

1.7.5. le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.”;

- mentre l'art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: “Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”; in proposito si evidenzia che l'attuale versione, considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.

Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell'art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno” la Giunta, “considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”.

A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un'affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7., dall'altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell'articolo 8, L.R. 9/2017, le quali riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti nell'ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò in quanto si consideri la natura temporanea dell'“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la persistente esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.

Posto quanto sopra;

considerato che, l'art. 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:

- al comma 5, che “La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”;
- al comma 6, che “Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria (...)”;

la scrivente Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede dell'IRCCS “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari - Via Generale Bellomo n. 73/75, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Laboratorio di analisi – Patologia

clinica e dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo delle grandi macchine, quali previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alla sezione A, alla sezione B.01.01 Assistenza Specialistica Ambulatoriale, alle sezioni B.01.02 (Medicina di Laboratorio) e B.01.03 (Attività di Diagnostica per Immagini), comunicandone l'esito alla scrivente Sezione."

Con nota consegnata *brevi manu* il 04/02/2021 e acquisita dalla Sezione SGO con protocollo nr. AOO_183/1962 del 05/02/2021, ad oggetto *"Richiesta di autorizzazione all'esercizio per attività di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo delle grandi macchine e per l'attività di Laboratorio di analisi-Patologia clinica ai sensi della L.R. Puglia n. 9/17 ICS Maugeri Spa SB-IRCCS- Via Generale Bellomo n. 73/75 Bari"*, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA ha comunicato quanto segue:

"In esito alla nota prot. AOO_183/12340/2020 del 28/07/2020, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., effettuato idoneo sopralluogo ed esaminata la documentazione prodotta in fase istruttoria, si attesta il possesso di tutti i requisiti minimi, generali e specifici di cui al Regolamento Regionale n. 3/2010 e s.m.i. alla sezione A, alla sezione B.01.01 assistenza Specialistica Ambulatoriale e alle sezioni B.01.02 (Medicina di Laboratorio) e B.01.03 (Attività di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine). Si allega alla presente: elaborati grafici della struttura debitamente vistati, nonché CD relativo alla documentazione acquisita e copia del verbale di sopralluogo.", dai quali, tra l'altro, risulta:

che il Dr. Dilerma Pietro, indicato nel relativo organigramma allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'08/06/2020 quale *"PRIMARIO"* della *"U.O. DI RADIOLOGIA"*, è in possesso della specializzazione in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, oltre che della specializzazione in Radioterapia Oncologica;

che la Dr.ssa Elia Isabella, indicata nel relativo organigramma allegato all'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'08/06/2020 quale *"DIRETTORE BIOLOGO"* del *"LABORATORIO ANALISI"*, è in possesso della Laurea in Scienze Biologiche e della specializzazione in Patologia Generale ed esercita le funzioni di Direttore Biologo del laboratorio di analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari con un impegno orario pari a 8 ore settimanali e di Direttore Biologo del laboratorio di analisi del Centro Medico di Riabilitazione dell'ICS Maugeri di Marina di Ginosa (TA) con un impegno orario di 30 ore settimanali;

che la Dr.ssa Izzo Carmelina è in organico al Laboratorio di Analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari con un impegno orario di 38 ore settimanali, è laureata in Scienze Biologiche ed è specializzata in Microbiologia e Virologia.

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

atteso altresì che la Sezione B.01.01 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE – REQUISITI ORGANIZZATIVI (colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. dispone, tra l'altro, che *"(...) Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle attività cliniche."*;

si propone, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **di rilasciare in capo alla Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Società Benefit"** con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale rappresentante Prof. Mario Giovanni Melazzini, Amministratore Delegato, **nell'ambito dell'I.R.C.C.S. sito in Bari alla Via Gen. Bellomo nn. 73/75**, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, **l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica)**, il cui responsabile/direttore è la Dr.ssa Elia Isabella, in possesso della Laurea in Scienze Biologiche e della specializzazione in Patologia Generale, **e dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine**, il cui responsabile/direttore è il Dott. Dilerma Pietro, medico specializzato in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, con la precisazione che:

- in assenza del responsabile/direttore del Laboratorio di analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari Dr.ssa Elia Isabella, la Dr.ssa Izzo Carmelina, laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia e Virologia,

esercita le funzioni di responsabile delle attività cliniche del laboratorio di analisi generale di base dell'IRCCS Maugeri di Bari;

- il rappresentante legale Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nel Laboratorio di analisi e nell'ambulatorio di Diagnostica per Immagini;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **di rilasciare in capo alla Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Società Benefit"** con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale rappresentante Prof. Mario Giovanni Melazzini, Amministratore Delegato, **nell'ambito dell'I.R.C.C.S. sito in Bari alla Via Gen. Bellomo nn. 73/75**, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, **l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Medicina di Laboratorio – Laboratorio Generale di base (Patologia clinica)**, il cui responsabile/direttore è la Dr.ssa Elia Isabella, in possesso della Laurea in Scienze Biologiche e della specializzazione in Patologia

Generale, e dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine, il cui responsabile/direttore è il Dott. Dilerma Pietro, medico specializzato in Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini, con la precisazione che:

- in assenza del responsabile/direttore del Laboratorio di analisi dell'IRCCS Maugeri di Bari Dr.ssa Elia Isabella, la Dr.ssa Izzo Carmelina, laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia e Virologia, esercita le funzioni di responsabile delle attività cliniche del laboratorio di analisi generale di base dell'IRCCS Maugeri di Bari;
 - il rappresentante legale Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nel Laboratorio di analisi e nell'ambulatorio di Diagnostica per Immagini;
 - l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB" con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)